

Allegato A) alla deliberazione n. **113** del **1 MAR. 2011** composto da n. 5 pagine

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA



L'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, C.so Strada Nuova, n. 65, C.F. n. 80007270186, in persona del Rettore, quale legale rappresentante,

E

L'azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna (VB), Via Mazzini, n. 117, C.F. 00634880033 (d'ora in poi denominata Azienda) in persona del Commissario – Dott. Corrado Cattrini,

PREMESSO

- che presso l'Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Lettere e Filosofia - è attivato sia il corso di laurea in Psicologia (ordinamento previgente al D.M. 509/99) che il corso di laurea specialistica in Psicologia (classe 58/S);
- che in base all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 239/92 all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia del vecchio ordinamento che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post lauream, nonché in applicazione degli articoli 2 co. 2, 6 co. 1 e 52 co. 2 del D.P.R. n. 328/2001, i laureati specialistici/magistrali nella classe 58/S;
- che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti o gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine degli psicologi;
- che il tirocinio è di durata annuale, si articola in due semestri di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. I laureati specialistici/magistrali in Psicologia (classe 58/S) possono effettuare il tirocinio pratico post-lauream per un solo semestre, ove abbiano già



effettuato l'altro semestre di tirocinio pratico di durata necessaria per accedere all'esame per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi (DPR 328/01) durante la frequenza del percorso triennale;

- che il monte ore complessivo dei due semestri, che iniziano il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, è fissato in 1000 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni, con un minimo di venti ed un massimo di trenta ore a settimana, e che la frequenza è obbligatoria; nell'ipotesi di un tirocinio pratico post-lauream della durata di sei mesi (vedi ipotesi del punto precedente) è necessario un monte ore di 500 ore da svolgersi in 105 giorni;

- resta ferma la validità di quanto anzidetto ove il D.M. 270/'04 -che ha previsto l'emanazione di decreti successivi che riorganizzeranno le classi di laurea e di laurea magistrale- determini la collocazione del corso di studio in Psicologia in classe diversa rispetto all'attuale 58/S.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1

L'Azienda favorisce la realizzazione di tirocini pratici post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, autorizzando l'inserimento di laureati in Psicologia (sia del vecchio che del nuovo ordinamento) dell'Università degli Studi di Pavia presso propri servizi e strutture.

L'Azienda prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dai citati decreti ministeriali, dal protocollo di regolamentazione approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi n. 31 del 14.12.2001 nonché dai Criteri per i tirocini post lauream approvati dal Consiglio Didattico di Psicologia e dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che dichiara di conoscere e si impegna a rispettare integralmente.

ART. 2

L'Azienda garantisce la collaborazione di psicologi iscritti all'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 3.1 e 3.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.



L'Università garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.

ART. 3

L'Azienda prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse.

ART. 4

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato dall'Università degli Studi di Pavia allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università degli Studi di Pavia, debitamente compilato e controfirmato dal Direttore della struttura ove si è svolto il tirocinio e dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92.

ART. 5

Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'Azienda e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.

ART. 6

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'Azienda né per l'Università degli Studi di Pavia.

ART. 7

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra L'Azienda e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione.

L'Azienda non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART. 8

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Datore di lavoro del soggetto ospitante competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato), che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dell'Ente stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

Il Docente universitario referente dello stage dello studente è tenuto a coordinarsi con il Datore di lavoro del soggetto ospitante ovvero con i Responsabili, da questi indicati, e a sorvegliare sulla attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

ART. 9

L'Università degli Studi di Pavia provvede a verificare che i tirocinanti abbiano stipulato una polizza assicurativa privata che copra il rischio di infortuni e di danni a terzi che potrebbero determinarsi nell'espletamento del tirocinio. Resta fin d'ora convenuto che l'Azienda rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo. Il tirocinante dovrà consegnare all'Azienda copia delle suddette polizze prima dell'inizio del tirocinio.

ART. 10

La Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno. Potrà essere rinnovata su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PAVIA

Il Rettore
(Prof. Angiolino STELLA)

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

IL COMMISSARIO

(Dott. Corrado CATTELLI)